

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4145 del 29/07/2024
Oggetto	D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta G.I.Ma. Spa, installazione ubicata nel comune di Rubiera (RE), via Emilia Est n. 35
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4291 del 26/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 23727-2024

D.Lgs 152/06 parte Seconda - L.R. 21/04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

**Ditta G.I.Ma. Spa, installazione ubicata nel comune di Rubiera (RE), via Emilia Est n. 35 -
Modifica non sostanziale**

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamata la Determinazione dirigenziale n. 3029 del 13-06-2023, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta G.I.Ma. Spa per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Rubiera (RE), via Emilia Est n. 35;

richiamata la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione Europea del 12/11/2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. In tale documento viene indicato che per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera, si applica la seguente definizione:

Periodo di calcolo della media	Definizione
MEDIA del periodo di campionamento	Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna (1).
(1) Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni/campionamenti di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di misurazione più adeguato.	

vista la nota prot. n. 50877 del 15-03-2024, con cui ARPAE – Servizio Territoriale di Reggio Emilia ha proposto di adeguare l'indicazione dei tempi di campionamento delle emissioni in atmosfera per la determinazione dei parametri soggetti a BAT-AEL, che passano dalla durata di 1 ora alla durata di 1:30 ore;

preso atto che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, comunicato il 27-06-2024 ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente, provvedendo nel contempo a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

reso noto che

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Per quanto precede,

DETERMINA

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3029 del 13-06-2023, come di seguito indicato:

- la prescrizione 11) del paragrafo "D2.4 Emissioni in atmosfera" è così sostituita:

11) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, ad eccezione del parametro Polveri delle emissioni E2-3, E4, E6, E18-19-20-21-22-23, E25, E27, E35-36, nel caso di emissioni a

flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi. Nella presentazione dei risultati deve essere evidenziato il carico produttivo degli impianti nel momento di effettuazione degli autocontrolli.

- nel paragrafo “D2.4 Emissioni in atmosfera” è aggiunta la seguente prescrizione:

11-bis) Per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL, ovvero per il parametro Polveri delle emissioni in atmosfera E2-3, E4, E6, E18-19-20-21-22-23, E25, E27, E35-36, si assume il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna o quello di un campionamento della durata complessiva di 1:30 ore, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di campionamento più adeguato.

- a correzione di errore materiale il punto 4 della DETERMINA, è così sostituito:

4. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D ed F dell'allegato I.

Il presente aggiornamento deve essere conservato insieme all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3029 del 13-06-2023, di cui è fatto salvo il disposto, per quanto non in contrasto con il presente atto.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.